



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
Sezione tredicesima

SENT. N° 1998/12
REP. N° 1604/12

M

Il Giudice dott. Pierdomenico Santolini, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES CPC

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale
sopra riportato, promossa

DA

CONDOMINIO [redacted] MILANO (cf.
[redacted]), in persona del suo amministratore pro
tempore, e da [redacted] sas di [redacted] (
p.i. [redacted]), elettivamente domiciliati in Milano,
via [redacted], presso lo studio degli avvocati
[redacted] e [redacted]
che li rappresentano e difendono nel presente giudizio;

opponenti

CONTRO

[redacted] (cf. [redacted]),
elettivamente domiciliata in Milano, via [redacted]
presso lo studio dell'avvocato [redacted] che la
rappresenta e difende nel presente giudizio;

opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 8586/2011 e
opposizione a precetto;

CONCLUSIONI: come da verbale del 15/2/2012

U

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione debitamente notificato alla opposta Strafile il signor [REDACTED], socio accomandatario della [REDACTED] di [REDACTED] in tale veste ed in quella di legale rappresentante della stessa società quale amministratrice del Condominio [REDACTED] [REDACTED] in Milano, proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 8586/2011 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti dell' Amministratore del Condominio di Milano [REDACTED], [REDACTED] sas di [REDACTED] in persona del legale rappresentante [REDACTED], decreto col quale allo [REDACTED] era stato ingiunto di consegnare alla Strafile copia di tutti gli estratti conto inerenti i rapporti di conto corrente del Condominio [REDACTED], sia in fieri che eventualmente chiusi, inerenti la gestione di spese ordinarie e straordinarie, a far corso dal dicembre del 2007 a tutto il dicembre del 2010 compreso, nonché copia dei libretti al portatore intestati al Condominio de quo inerenti i Fondi Condominiali.

Lo [REDACTED], nella duplice veste indicata in epigrafe, ha proposto opposizione contro il decreto de quo, eccependo: 1) la nullità del decreto in quanto non era chiaro a quale delle due qualifiche dello Stucchi sopra indicate l'ingiunzione facesse riferimento; 2) la mancanza dei

presupposti per l'emissione dell'ingiunzione in quanto nel caso de quo l'ingiunzione stessa non riguardava la consegna di cose determinate, bensì quella di documenti che presupponevano l'attuazione di uno sforzo creativo per venire ad esistenza (così almeno la giurisprudenza citata dallo Stucchi); 3) l'insussistenza di un diritto in capo alla Strafile ad avere copia della documentazione esistente presso l'amministratore condominiale.

Nello stesso atto di opposizione lo [redacted] ha svolto altresì opposizione al precetto relativo al decreto ingiuntivo opposto in base alla considerazione che il decreto stesso sarebbe stato privo del requisito dell'esecutività, nonché per l'eccessività delle somme precettate.

All'udienza odierna, atteso che la causa appariva matura per la decisione senza necessità di carattere istruttorio, il Giudice ha invitato le parti alla discussione ex art. 281 sexies cpc e successivamente ha subito assunto la causa in decisione.

Ebbene, all'esito del giudizio deve rilevarsi l'infondatezza di entrambe le opposizioni svolte dallo [redacted] in veste di accomandatario della [redacted] amministratrice del Condominio [redacted] e quindi in rappresentanza del Condominio di [redacted] Milano.

Lo [redacted] invece, nella qualità di puro e semplice socio accomandatario della medesima società (senza

u

riferimenti all'amministrazione condominiale) deve considerarsi privo di legittimazione ad agire nel presente giudizio e le sue opposizioni devono essere dichiarate inammissibili, essendo inequivocabile - al di là di ogni eventuale contraria affermazione verbale espressa in corso di causa - che l'ingiunzione monitoria oggetto di causa era indirizzata all'amministratore del Condominio [redacted], [redacted] di [redacted] in persona del legale rappresentante [redacted] e non di altri soggetti, come emerge del resto chiaramente da una lettura della narrativa del decreto ingiuntivo ed in particolare della formula ingiuntiva con cui esso si chiude.

Anche prescindendo dal piano strettamente lessicale del decreto, del resto, è evidente che lo [redacted] detiene la documentazione richiestagli dalla [redacted], esclusivamente in virtù della sua posizione di legale rappresentante della società che amministra il Condominio [redacted] e non per ragioni di indole diversa a lui strettamente personali.

Ciò posto, osserva altresì questo Giudice che, contrariamente a quanto sembrava potersi ipotizzare in base ad una valutazione sommaria degli atti di causa, l'opposizione a decreto ingiuntivo in questione non può considerarsi inammissibile poiché l'amministratrice condominiale non era provvista di formale investitura dell'assemblea condominiale per proporre opposizione

W

all'atto della proposizione di quest'ultima, e ciò in quanto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha la posizione processuale del convenuto; pertanto l'amministratore di condominio che proceda a tale opposizione non ha la necessità di essere autorizzato dall'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1131, secondo comma, cod. civ. (Cass. sez. 2, sent. 12622/2010).

Quanto poi ai rilievi di parte opponente di cui ai punti 2) e 3) sopra indicati si osserva che la [REDACTED], che oltretutto era anche consigliere del Condominio, aveva tutto il diritto di richiedere all'amministratrice copia di tutti i documenti attinenti la gestione amministrativa atteso che in tema di comunione dei diritti reali, ciascun comproprietario ha la facoltà (di richiedere e) di ottenere dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e, non soltanto, in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea) e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta (Cass. sez. 2 sent. 19210/2011) e che quindi, a fronte del manifesto rifiuto dello [REDACTED] di consentire alla [REDACTED] di accedere al suo studio (ved. doc 6 opposta) per esaminare la documentazione che la interessava, legittimamente l'odierna opposta ha richiesto una ingiunzione monitoria nei confronti del legale rappresentante della la società amministratrice del Condominio per la consegna della documentazione

M

stessa, che l'opposta era infatti impossibilitata ad ottenere in altro modo.

Sul punto è inoltre il caso di aggiungere che:

- è del tutto inconsistente l'affermazione dell'opponente che gli estratti conto ed i libretti al portatore richiesti dalla Strafile non rientrerebbero nella categoria delle cose mobili determinate di cui all'art. 633, 1 co, cpc, ma in quella di oggetti che avrebbero dovuto esser creati, essendo notorio che ogni amministrazione condominiale dispone (di) e conserva sempre copia degli estratti conto bancari e degli eventuali libretti al portatore ad essa riferibili, se non altro in vista dei periodici rendimenti dei conti;
- il rifiuto dello ████████ di far accedere la ████████ al suo studio per la consultazione dei documenti che interessavano la seconda, è imputabile formalmente al Condominio, essendo evidente che lo ████████ ha operato tale rifiuto in veste di legale rappresentante della società amministratrice dell'ente condominiale e non ad altro titolo.

Quanto all'opposizione a precetto anch'essa è da considerarsi infondata.

Che il decreto ingiuntivo di cui si discute sia fornito di esecutività non vi possono essere dubbi di sorta.

Al riguardo è sufficiente esaminare il suo frontespizio, la sua narrativa, dove si ordina di consegnare

b

immediatamente la documentazione richiesta, nonché la formula esecutiva apposta in calce al medesimo.

La circostanza che in un remoto angolo del decreto ingiuntivo sia contenuto un banale refuso di stampa in contrasto con le numerose ed inequivocabili indicazioni sopra menzionate del carattere immediatamente esecutivo del decreto medesimo, non può certo indurre seri dubbi sulla immediata esecutività del provvedimento monitorio de quo.

Anche il rilievo relativo all'eccessività delle somme precettate appare inconsistente perché del tutto generico, essendo infatti privo di qualsiasi specificazione in relazione agli importi che integrerebbero detta eccessività.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo n. 8586/2011 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti del Condominio [REDACTED] in Milano in persona del suo amministratore pro tempore, nonché l'opposizione a precetto proposta dal medesimo;

- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Condominio in persona dell'amministratore pro tempore;
- dichiara inammissibili le opposizioni proposte da [redacted] in veste di accomandatario della [redacted] prescindendo dal suo carattere di amministratrice del Condominio [redacted] Milano;
- condanna il Condominio [redacted] Milano, in [redacted], e [redacted] a rifondere all'opposta [redacted], nella misura di $\frac{1}{2}$ ciascuno, le spese di lite, che si liquidano complessivamente in € [redacted] oltre iva e cassa.

Milano, 15/2/2012

il giudice
dottor Pierdomenico Santolini



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE X USO
Milano, il 9 FEB. 2012 UFFI



IL CANCELLIERE